



COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 28/07/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio (28/07/2020)** alle **ore 20:30** si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 18/2020, la seduta si è svolta tramite il sistema di videoconferenza Lepida confERENCE nel rispetto delle modalità operative definite con decreto sindacale n. 2/2020.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

NICOLARDI ALFONSO	Presente presso il Municipio in videoconferenza
MERLINI FRANCESCA	Presente in videoconferenza
BALDASSARRI ROBERTO	Presente in videoconferenza
LO CONTE MARINA	Presente in videoconferenza
FILIPPO MIRRI	Presente in videoconferenza
TAGLIAFERRI FLAVIO	Presente in videoconferenza
GALASSI LORENA	Presente in videoconferenza
LANZONI GIANMARCO	Presente in videoconferenza
CASADIO FRANCESCO	Presente in videoconferenza
CENNI LUCA	Presente in videoconferenza
SPOGLIANTI ROBERTA	Presente in videoconferenza
BARONCINI SUSANNA	Presente in videoconferenza
DECARLI MIRKO	Presente in videoconferenza

Presenti n. 13

Assenti n. 0

E' presente presso la residenza municipale in videoconferenza il Sindaco, sig. NICOLARDI ALFONSO.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA, presente presso la residenza municipale in videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

MIRRI FILIPPO
CENNI LUCA
BALDASSARRI ROBERTO

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2020

Il Sindaco illustra il presente punto all'odg:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- Art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n.214, che ha anticipato l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- Art.1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013 n.147 "Legge di stabilità 2014" che dal 1° gennaio 2014 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);
- Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 738 a 783 che ha disciplinato la nuova Imposta Municipale Propria.
- D.L. n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Precedenti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2016 con la quale sono state approvate per l'anno 2016, e tacitamente riconfermate anche per gli anni successivi le aliquote e detrazioni IMU;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2016 con la quale sono state approvate per l'anno 2016, e tacitamente riconfermate anche per gli anni successivi le aliquote TASI;

Motivo del provvedimento:

Preso atto del quadro normativo di cui sopra, premesso che l'art.1, commi dal n. 738 al n. 783, della Legge di Bilancio n.160 del 27 dicembre 2019 ha disposto:

- al comma 738, di abolire, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa rifiuti (TARI);
- al comma 780, di abrogare, dal 2020, tutte le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) non compatibili con il nuovo quadro legislativo, limitatamente alle norme relative all'IMU e alla TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo

- 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Preso atto che:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e soddisfatte tutte le condizioni di cui alla lett. c) del comma 747 della Legge n. 160/2019, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/2004) e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, alle condizioni di cui all'art.13, comma 3, del D.L. 2017/2011 **la base imponibile è ridotta del 50%** (art.1 c.747 L.160/2019);
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n.431, **l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%** (art.1 c.760 L.160/2019);

Ritenuto di fissare per l'anno 2020 aliquote differenziate in una logica che coniughi esigenze di perequazione del carico fiscale con la necessità di preservare gli equilibri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria nelle seguenti misure:

1. **aliquota ordinaria del 1,06%** per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non comprese nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sotto elencate;
2. **aliquota del 0,55%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
3. **aliquota del 0,96%** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (**contratti concordati**).
Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, **ridotta al 75% come da previsione di legge indicata in premessa**;
4. **aliquota del 0,96%** per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° primo grado in linea retta (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale, per le quali la base imponibile è ridotta al 50% qualora siano contestualmente soddisfatte le seguenti condizioni:
 - che il contratto sia registrato;
 - che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.Il beneficio (*la riduzione al 50% della base imponibile*) si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
5. **aliquota del 0,96%** per i terreni agricoli e per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B e D alle categorie catastali del gruppo C utilizzate a fini produttivi, non pertinenze di abitazioni.
Restano escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 destinate a pertinenze di abitazioni, comprese quelle eccedenti il limite imposto dalla norma e quelle di categoria C/6 che non costituiscono pertinenza di altra unità immobiliare.
6. **aliquota del 1,06%** per le Aree Fabbricabili;

7. **aliquota 0% (zero)** per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

8. **aliquota 0% (zero)** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,;

Ritenuto inoltre di stabilire la **detrazione pari ad € 200,00** per le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato che l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31.07.2020 dal D.P.C.M. n. 18 del 09.04.2020;

Richiamati l'art. 1 comma 779 della L. 160/2020 ed il successivo art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, in fase di conversione;

Preso atto della Risoluzione Ministeriale n.1/DF del 18/02/2020 recante chiarimenti in tema di delibera delle aliquote per l'anno 2020;

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 28 /2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2020 alla Dr.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Riolo Terme n. 9 del 30.12.2019 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2020 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

Visto il parere dell'Organo di Revisione come da verbale conservato presso il Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono

Con votazione espressa verbalmente per appello nominale, come di seguito riportata:

componenti: 13
presenti: 13
assenti: 0
votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: 0
astenuiti: 4 (De Carli, Cenni, Baroncini, Spoglianti)

D E L I B E R A

A. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1. aliquota ordinaria del 1,06%** per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non comprese nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sotto elencate;
- 2. aliquota del 0,55%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
- 3. aliquota del 0,96%** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (**contratti concordati**).
Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, **ridotta al 75% come da previsione di legge indicata in premessa;**
- 4. aliquota del 0,96%** per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° primo grado in linea retta (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale, per le quali la base imponibile è ridotta al 50% qualora siano contestualmente soddisfatte le seguenti condizioni:
 - che il contratto sia registrato;
 - che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio (*la riduzione al 50% della base imponibile*) si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

- 5. aliquota del 0,96%** per i terreni agricoli e per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B e D alle categorie catastali del gruppo C utilizzate a fini produttivi, non pertinenze di abitazioni.
Restano escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 destinate a pertinenze di abitazioni, comprese quelle eccedenti il limite imposto dalla norma e quelle di categoria C/6 che non costituiscono pertinenza di altra unità immobiliare.
 - 6. aliquota del 1,06%** per le Aree Fabbricabili;
 - 7. aliquota 0% (zero)** per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - 8. aliquota 0% (zero)** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,;
- B.** di stabilire la **detrazione pari ad € 200,00** per le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- C.** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- D.** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- E.** di dare atto che l'applicazione delle aliquote di cui al presente provvedimento è coerente con la stima di gettito di cui alla previsione iscritta ne Bilancio di Previsione 2020;
- F.** di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;
- G.** di dare atto, che in osservanza del Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 28 del 20/12/2019 e del Decreto del Sindaco n. 9 del 30/12/2019, in sostituzione della titolare della funzione Dott.ssa Cristina Randi attualmente assente, la proposta è stata sottoscritta dalla Dott.ssa Chiara Cavalli;

Inoltre, stante l'urgenza provvedere, con votazione separata identica alla precedente

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **5** del **28.07.2020**

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2020 / 91
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2020

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 07/07/2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENIERI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2020 / 91

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2020

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/07/2020

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
CAVALLI CHIARA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2020 / 91

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2020

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- in osservanza del Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 28 del 20/12/2019 e del Decreto del Sindaco n. 9 del 30/12/2019, in sostituzione della titolare della funzione dott.ssa Cristina Randi attualmente assente, si sottoscrive il presente documento.
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:
 - che l'atto è dotato di copertura finanziaria;
 - che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;
 - che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 09/07/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
CAVALLI CHIARA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 28/07/2020

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU
ANNO 2020**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2020 al 20/08/2020.

Li, 05/08/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CANTONI SAMANTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)